



**Città di Fabriano**  
CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
05.03.2012

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE**

Delibera n.  
28

**COMUNE DI FABRIANO**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI .....	12
Articolo 1. Finalità e campo di applicazione .....	12
Articolo 2. Definizioni .....	12
Articolo 3. Classificazione dei rifiuti .....	13
TITOLO II - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E OBBLIGHI.....	15
PER I CONFERIMENTI .....	15
Articolo 4. Area di espletamento del pubblico servizio di raccolta .....	15
Articolo 5. Criteri organizzativi per i servizi di raccolta .....	15
Articolo 6 - Conferimento dei rifiuti e utilizzo dei contenitori.....	15
ARTICOLO 7 - Operazioni di raccolta.....	16
ARTICOLO 7 BIS - Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni .....	17
ARTICOLO 8. Modalità organizzative del servizio della raccolta differenziata porta / porta .....	17
Articolo 9. Modalità organizzative dei servizi di raccolta stradali .....	17
Articolo 10. Modalità organizzative dei servizi di raccolta presso i Centri Ambiente .....	18
Articolo 11. Attività non continuative .....	20
Articolo 12. Trasporto.....	20
Articolo 13. Attività del Volontariato .....	20
Articolo 14. Servizio di spazzamento .....	20
Articolo 15. Divieto di abbandono dei rifiuti.....	21
Articolo 16. Obblighi per la pulizia e l'igiene del suolo .....	21
Articolo 17. Volantinaggio .....	21
Articolo 18. Rifiuti e pulizia dei mercati .....	22
Articolo 19. Manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti .....	22
Articolo 20. Conferimenti e raccolta dei rifiuti e carcasse animali.....	22
Articolo 21. Aree di sosta per nomadi .....	23
Articolo 22. Comunicazione e accesso all'informazione.....	23
Articolo 23. Vigilanza, controlli e ispettori ambientali .....	23
Articolo 24. Sanzioni .....	23
Articolo 25. Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni.....	24
Articolo 26. Entrata in vigore .....	24
ALLEGATO A.....	25



## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

### **Articolo 1. Finalità e campo di applicazione**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., basandosi sul Piano industriale della raccolta del Bacino 1 della Provincia di ANCONA approvato dall'Assemblea del Consorzio CIR 33 con delibera n. 5 del 24/10/2007, per promuovere la corretta gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza al fine di:

- a) ridurre e contenere la produzione di rifiuti;
- b) avviare, organizzare, agevolare e potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati;
- c) promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti;
- d) assicurare lo smaltimento dei rifiuti raccolti dal servizio pubblico in impianti appropriati e con modalità che garantiscano un alto grado di tutela e protezione della salute, dell'ambiente e delle risorse naturali, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna, senza causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- e) ridurre lo smaltimento indifferenziato;
- f) ridurre la pericolosità dei rifiuti;
- g) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla gestione dei rifiuti.

2. Le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e sono valide sull'intero territorio comunale.

### **Articolo 2. Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento e conformemente al D. Lgs. 152/06 e s.m.i. si intende per:

- A) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- B) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- C) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'articolo 183 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- D) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- E) "spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito
- F) "Conferimento": le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dall'utente e successivamente consegnati al servizio di raccolta;
- G) "Trasporto": le operazioni di movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione o dal punto di raccolta al luogo di trattamento o smaltimento;
- H) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- I) "Cernita": le operazioni di preselezione o selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero o delle modalità di smaltimento finale degli stessi;
- L) "Trattamento": le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- M) "Recupero": le operazioni necessarie ad ottenere dai rifiuti prodotti o materie prime conformemente all'allegato C alla Parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;



# Città di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
05.03.2012

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n.  
28

N) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e smi riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

O) "gestore del servizio": affidatario / affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti e di igiene del suolo.

### Articolo 3. Classificazione dei rifiuti

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.13;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali,
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

**Ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006 e successive leggi correlate è disposta l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta dello smaltimento, come segue:**

**A. Il limite massimo quantitativo dei rifiuti è fissato in Kg. 15/mq/anno desunto dal rapporto tra il costo medio stimato di smaltimento e la tariffa media applicata;**

**B. Si intendono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, che siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati a titolo esemplificativo come sotto elencato.**

**Sono pertanto rifiuti speciali assimilati agli urbani:**



# Città di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
05.03.2012

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n.  
28

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili), contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili), fatte salve, in ogni caso, le disposizioni della normativa specifica vigente in materia;
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti in manufatti di vimini e di sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti e non tessuti;
- Pelle e similpelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partire di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina e sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc...), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- Accessori per l'informatica.

In conseguenza dei divieti di cui alle disposizioni della normativa specifica vigente nei casi di specie, in materia di imballaggi, gli utenti che dimostrano di provvedere allo smaltimento degli stessi, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, possono avvalersi della riduzione del 10% sull'intera superficie tassata, come previsto dall'art. 5 penultimo comma, del vigente regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed assimilati.

A tal fine gli interessati possono presentare apposita domanda di agevolazione con allegata autocertificazione attestante:

- Denominazione o ragione sociale, sede legale, C.F. e/o P. IVA, del richiedente;
- Per le società estremi anagrafici, C.F., residenza del legale rappresentante;
- Decorrenza ed estremi del contratto stipulato per lo smaltimento dei rifiuti, tipologia di rifiuti e frequenza del servizio previsto, ubicazione dell'insediamento produttivo interessato;
- Denominazione e/o ragione sociale, sede, C.F. e/o P. IVA, della ditta (e suo legale rappresentante) che provvede allo smaltimento dei rifiuti e relativi estremi autorizzativi;
- Il rispetto delle norme legislative in materia di smaltimento dei rifiuti;
- La veridicità di quanto dichiarato.



# Città di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
05.03.2012

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE**

Delibera n.  
28

**E' fatto obbligo all'utente di esibire idonea documentazione comprovante la qualità e la quantità dei rifiuti smaltiti, su richiesta dell'ufficio.  
Le richieste di agevolazioni pervenute avranno effetto a decorrere dal bimestre solare successivo a quello di presentazione.**

### TITOLO II - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E OBBLIGHI PER I CONFERIMENTI

#### Articolo 4. Area di espletamento del pubblico servizio di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito in regime di privativa a tutto il territorio comunale inclusa la periferia insediata, i centri frazionali e i nuclei abitativi sparsi.
2. Si intendono serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di 300 m misurabili sulla viabilità ordinaria dai punti di conferimento, sia stradali che domiciliari.
3. Per viabilità ordinaria si intendono le vie pubbliche e quelle private ad uso pubblico, vicinali, interpoderali e simili ad uso pubblico, ossia sulle quali sia ammesso il libero transito.

#### Articolo 5. Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti con il soggetto affidatario attraverso contratto di gestione.
2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006 e smi si stabilisce che la raccolta differenziata deve avvenire con forme che favoriscano la riduzione del quantitativo di materiali da avviare allo smaltimento attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime.
3. La raccolta in tutte le sue fasi deve assicurare un corretto avvio a smaltimento delle frazioni potenzialmente pericolose e di quelle residue assicurando il rispetto dell'ambiente e della salute.
4. E' fatto obbligo all'utente di separare i rifiuti in modo differenziato e di conferirli al servizio pubblico di raccolta o con le modalità del porta a porta o con il conferimento nei contenitori stradali della raccolta differenziati.
5. Le tipologie dei rifiuti dei quali si effettua la raccolta differenziata e le modalità di gestione e conferimento sono specificate nell'Allegato A al presente regolamento.
6. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito.

#### Articolo 6 - Conferimento dei rifiuti e utilizzo dei contenitori

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore che è tenuto a conservarli e conferirli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate.
2. Il conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente secondo le indicazioni impartite dal Comune al gestore del servizio.



# Città di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
05.03.2012

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n.  
28

3. Non si possono conferire nella raccolta del Comune di FABRIANO rifiuti provenienti da altri territori comunali.

4. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare e nelle quali è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti e degli scarti verdi.

5. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori per singola tipologia i quali non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per cui sono stati predisposti ed in particolare è vietato depositare in essi:

- i rifiuti speciali;
- i rifiuti elettronici (RAEE)
- sostanze allo stato liquido o in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto
- macerie provenienti da lavori edili.
- Sfalci e potature (devono essere conferiti la centro ambiente)

6. I rifiuti urbani devono essere depositati solo all'interno dei contenitori destinati alla raccolta delle diverse frazioni merceologiche negli idonei sacchi chiusi, fatta eccezione per i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.

7. Laddove non sia prevista la raccolta differenziata porta a porta, il conferimento avviene secondo le modalità di conferimento dei rifiuti differenziati nei bidoni stradali. Qualora questi ultimi siano colmi non è consentito collocare i rifiuti impedendo la corretta chiusura del contenitore, né depositarli all'esterno degli stessi.

8. Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.

9. I rifiuti ingombranti devono essere conferiti con le modalità previste dall'Allegato A al presente regolamento.

10. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.

### ARTICOLO 7 - Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti nel contratto di servizio.

2. Il gestore provvede ad assicurare l'espletamento del servizio anche in particolari condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento che comporti la variazione del normale svolgimento del servizio di raccolta.

3. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno.

4. È fatto obbligo all'utente di assicurare l'accessibilità ai contenitori agli operatori ed ai mezzi addetti alla raccolta.



## ARTICOLO 7 Bis – Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni

**La gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni provenienti da attività cimiteriali sono disciplinate dall'art. 4 del DPR 254/03 e specifiche normative correlate.**

## Articolo 8 - Modalità organizzative del servizio della raccolta differenziata porta / porta

1. La raccolta differenziata avviene tramite conferimento di specifiche frazioni da parte di ciascuna utenza agli addetti alla raccolta in date ed orari prestabiliti.
2. Date ed orari della raccolta e le loro variazioni devono essere resi noti tempestivamente all'utenza attraverso i mezzi di comunicazione più idonei.
3. Il gestore provvede alla diffusione delle informazioni sulle corrette modalità di conferimento delle varie tipologie di rifiuti.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani sono forniti all'utenza dal gestore del servizio in comodato d'uso gratuito e rimangono di proprietà del gestore stesso.
5. I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili e riportare chiaramente a quali tipologie sono dedicati, utilizzando diverse forme e colori e, se del caso, scritte apposite.
6. Nelle aree servite dalla raccolta porta a porta i contenitori sono collocati sul suolo privato con la possibilità di ritiro degli stessi attraverso l'accesso diretto dalla proprietà pubblica. Solo in casi di accertata impossibilità può essere concesso l'utilizzo di suolo pubblico fermo restando che a carico del richiedente rimane l'onere dell'espletamento della pratica di autorizzazione di occupazione del suolo ed il relativo pagamento della specifica tassa.
7. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti senza provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.
8. I detentori dei contenitori attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà rispondono in solido al gestore del servizio della loro alienazione o danneggiamento.
9. Ai fini del presente regolamento si intende per condominio ogni edificio che comprende più di tre unità immobiliari.
10. Il detentore o l'amministratore o i condomini in solido fra loro hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio.
11. E'obbligo dell'utenza non condominiale provvedere all'esposizione dei contenitori per la raccolta differenziata nei luoghi, nei giorni e negli orari previsti e di riporli all'interno dei cortili dopo l'avvenuto servizio di raccolta.
12. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni con l'accesso esterno. Con il presente regolamento si intende integrato anche il regolamento edilizio comunale.
13. Il gestore, laddove verifichi che i rifiuti non sono stati introdotti correttamente nei contenitori riservati a ciascuna tipologia di rifiuto, ha facoltà di non procedere al loro svuotamento, segnalandolo agli ispettori ambientali o altra autorità per l'eventuale applicazione della relativa sanzione.
14. La raccolta domiciliare di alcune tipologie di rifiuti per i quali non è previsto un servizio periodico è organizzata a chiamata secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

## Articolo 9. Modalità organizzative dei servizi di raccolta stradali

1. Il servizio di raccolta stradale è attuato mediante appositi contenitori nei quali l'utenza provvede a conferire le diverse frazioni di rifiuti.



# Città di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
05.03.2012

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n.  
28

2. I contenitori su strada devono essere conformi per tipologia e posizionamento a quanto disposto dal Codice della strada e devono riportare le istruzioni da seguire per il corretto conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati.
3. I contenitori stradali sono soggetti a svuotamento periodico e a periodico lavaggio e/o sanificazione da parte del gestore.
4. Lo svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in essi contenuti avviene utilizzando specifiche attrezzature meccaniche.
5. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
6. I contenitori devono essere posizionati in modo da essere facilmente accessibili dall'utenza nonché dai mezzi destinati al loro svuotamento.
7. Il posizionamento dei contenitori per la raccolta stradale deve essere in ogni caso effettuato tenendo conto delle prescrizioni del Codice della strada, nonché delle esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto del decoro urbano.
8. L'area interessata dai contenitori deve essere delimitata con segnaletica o costituita da piazzole ricavate nei marciapiedi; a cura del gestore devono essere installate, quando necessario, le protezioni di ancoraggio, di fermo e di segnalazione dei contenitori.
9. Al fine di consentire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori da parte del gestore del servizio, ai sensi dell'art. 158 del Codice della strada è vietato parcheggiare veicoli a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio.
10. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sempre che le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e ad ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
11. I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.
12. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dal gestore del servizio.
13. Modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori possono essere richieste dalle amministrazioni o dai conduttori degli stabili interessati con motivata domanda al gestore del servizio, che provvede all'accoglimento secondo le modalità dal contratto di servizio.
14. Il servizio di raccolta stradale comprende anche la raccolta, ad ogni passaggio, di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori.
15. Tutti i soggetti che eseguono lavori che interferiscono con le aree su cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo anticipo se i lavori comportano lo spostamento di contenitori o ne limitano l'accessibilità e sono tenuti, a proprio carico, all'eventuale ripristino delle piazzole e della segnaletica.

### Articolo 10. Modalità organizzative dei servizi di raccolta presso i Centri Ambiente

1. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata anche attraverso Stazioni Ecologiche Attrezzate (nel seguito Centri Ambiente).
2. I Centri Ambiente sono costituiti da aree appositamente progettate, realizzate e gestite per la raccolta di un'ampia gamma di frazioni merceologiche e di tipologie di rifiuti urbani, rifiuti assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, al fine di migliorare la separazione e il corretto avvio a destino di materiali riciclabili o recuperabili nonché di materiali che necessitano di specifiche modalità di trattamento e smaltimento.
3. Possono essere conferite ai Centri Ambiente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di rifiuti:

- rifiuti urbani domestici ingombranti;
- rifiuti urbani di sfalci e potature;





# Città di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
05.03.2012

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n.  
28

- rifiuti per i quali è già stata attivata la raccolta differenziata, quali carta, vetro, alluminio, ferro, legno, olio minerale usato di esclusiva provenienza domestica, pile, batterie esauste, ecc.;
- eventuali altre tipologie di rifiuti per i quali vengono attivate altre raccolte differenziate.

4. Le aree di localizzazione dei Centri Ambiente devono essere recintate, presidiate e custodite.

5. I Centri Ambiente adottano orari di apertura sufficientemente ampi e adeguatamente comunicati all'utenza.

6. I rifiuti appartenenti alle tipologie raccolte nei Centri Ambiente sono conferiti direttamente dall'utenza.

7. Presso il Centro Ambiente possono conferire i rifiuti indicati tutte le utenze domestiche iscritte al ruolo del Comune.

8. Le modalità di qualsiasi conferimento di rifiuti all'interno del Centro Ambiente sono le seguenti:

- separazione delle varie tipologie di rifiuto;
- conferimento negli appositi contenitori dei rifiuti separati;
- divieto di abbandono dei rifiuti fuori dai contenitori;
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
- sosta all'interno dell'area di conferimento per il tempo strettamente necessario allo scarico dei rifiuti;
- rispetto dei limiti quantitativi eventualmente indicati dal gestore per ciascun Centro Ambiente;
- rispetto delle regole di sicurezza e di comportamento espressamente indicate nei cartelli posti all'interno del Centro Ambiente e delle eventuali ulteriori indicazioni impartite dal personale che ha in custodia il Centro Ambiente.

9. Quando il Centro Ambiente è chiuso e/o non presidiato, è vietato l'accesso all'interno dello stesso e il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

10. È in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti fuori o nelle vicinanze del Centro Ambiente stesso.

11. Il gestore è responsabile della corretta gestione, manutenzione e sorveglianza dell'area.

12. È vietata in ogni caso la cessione dei rifiuti conferiti ai Centri Ambiente a privati cittadini o a ditte non autorizzate al trasporto e/o alla raccolta di rifiuti urbani.

13. Il gestore è responsabile:

- della tempestiva comunicazione all'utenza del calendario e degli orari di apertura al pubblico del Centro Ambiente, nonché delle eventuali modifiche (temporanee o definitive) che dovessero essere apportate al medesimo;
- della corretta gestione dei rifiuti raccolti, nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria;
- del corretto avvio dei rifiuti raccolti al rispettivo destino finale o intermedio;
- del mantenimento in efficienza delle strutture, delle dotazioni e dei contenitori, nonché della garanzia di decoro e pulizia dell'area recintata, anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico dell'impianto;
- della vigilanza e della custodia dell'impianto;
- dell'ottemperanza, più in generale, alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

14. Presso i Centri Ambiente devono essere obbligatoriamente conferiti i rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se abbandonati su suolo pubblico o smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili, per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio, appartenenti alle seguenti tipologie, elencate a titolo esemplificativo:

- oli minerali esausti e relativi contenitori e filtri;
- vernici, inchiostri, solventi e relativi contenitori;
- prodotti tossici e/o infiammabili, contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori;
- lampade al neon, alogene, fluorescenti;
- batterie e pile;
- piccole quantità di materiali inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici;
- rifiuti elettronici ed elettronici di cui al D.Lgs.151/2005 e s.m.i.;
- accessori per l'informatica;
- pneumatici provenienti da utenze domestiche;
- rifiuti assimilati ai sensi del regolamento di assimilazione vigente.



# Città di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
05.03.2012

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n.  
28

#### Articolo 11. Attività non continuative

1. Gli uffici comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico devono darne comunicazione al gestore del servizio al fine di attivare o integrare i servizi di raccolta; nelle autorizzazioni deve essere prescritto di lasciare al termine del periodo il suolo occupato libero e nelle condizioni in cui è stato concesso.

#### Articolo 12. Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con automezzi che abbiano caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico - sanitarie e ambientali.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono essere conformi alle norme del Codice della strada.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
  - b) le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
  - c) il conferimento, la cernita ed il raggruppamento prima del trasporto presso centri autorizzati.
4. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare le 48 ore (con esclusione dal computo dei giorni interdetti alla circolazione) per i materiali putrescibili, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati legate a situazioni imprevedibili.
5. Le operazioni di trasbordo di rifiuti devono essere effettuate con modalità che impediscano la dispersione di rifiuti, polveri o cattivi odori, lo sversamento di liquami e la generazione di rumore oltre i limiti consentiti da leggi e regolamenti.

#### Articolo 13. Attività del Volontariato

1. Il Comune, in accordo col gestore del servizio, possono promuovere forme di collaborazione attraverso protocolli ed iniziative con associazioni riconosciute di volontariato e di utilità sociale per la realizzazione di attività di promozione della raccolta differenziata, della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, del riciclo dei materiali e del riuso degli oggetti.
2. Le attività proposte dalle associazioni devono essere descritte in una relazione dettagliata dalla quale risultino le effettive capacità e dotazioni del proponente affinché siano garantite tutte le condizioni di sicurezza ed igienico - sanitarie nella realizzazione delle stesse, dell'osservanza delle quali le associazioni rimangono uniche responsabili.
3. Tutti i rifiuti che derivassero dalle attività di cui ai precedenti commi dovranno essere smaltiti conformemente alla normativa vigente.

### TITOLO III - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO

#### Articolo 14. Servizio di spazzamento

1. Il servizio di spazzamento e pulizia è assicurato sul territorio comunale limitatamente a:
  - strade e piazze comunali;
  - strade e piazze nelle quali viene effettuato il lavaggio stradale;
  - tratti urbani di strade provinciali e statali;



# Città di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
05.03.2012

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n.  
28

- gallerie e sottopassi pubblici;
- fontane, fontanelle pubbliche;
- strade ed aree private soggette ad uso pubblico risultanti da un elenco allegato al contratto con il gestore;
- rimozione delle carcasse di animali su strade e aree pubbliche

2. La definizione delle frequenze, degli orari e delle modalità di erogazione del servizio di spazzamento è stabilita nel contratto, individuando le più affidabili soluzioni tecnologiche, operative ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico e sosta veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio.

3. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il gestore del servizio deve adottare le misure utili ad evitare la commistione delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

5. E' fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte con spazzatrici stradali.

#### Articolo 15. Divieto di abbandono dei rifiuti

1. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere e stato fisico sul suolo e nel suolo, su aree pubbliche e private, nei corsi o specchi d'acqua, sulle sponde o rive.

2. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla corretta gestione e conferimento dei rifiuti indicati nel presente regolamento si configura come abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

3. Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura abbandonati su aree pubbliche e su aree private comunque soggette ad uso pubblico.

4. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dello stato dei luoghi.

5. Nel caso che non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

6. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

#### Articolo 16. Obblighi per la pulizia e l'igiene del suolo

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, occupa anche temporaneamente aree o spazi pubblici o di uso pubblico è obbligato a provvedere alla pulizia del suolo concesso e dello spazio immediatamente circostante.

2. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti e simili che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.

3. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale; i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

4. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici è fatto obbligo ai proprietari di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta temporanei istituiti a tale scopo.

#### Articolo 17. Volantinaggio

1. È vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini, piccoli e grandi manifesti a carattere pubblicitario o simili e opuscoli.



#### Articolo 18. Rifiuti e pulizia dei mercati

1. Nei mercati devono essere assicurate le forme di conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività secondo le modalità individuate dal gestore del servizio in accordo con il Comune e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
3. Gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature alla cessazione dell'attività di vendita.
4. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli, al fine di consentire le operazioni di pulizia ed eventuale igienizzazione delle aree.
5. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali autorizzate e comunicate al gestore del servizio, che individuerà le modalità di raccolta informando i soggetti interessati.

#### Articolo 19. Manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le attività di spettacoli viaggianti, i luna park, gli organizzatori di manifestazioni a carattere sportivo, commerciale, culturale e istituzionale che utilizzano aree pubbliche, devono provvedere a proprie spese a ripulire l'area utilizzata dalla presenza di rifiuti,
2. I rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori privilegiando forme di conferimento differenziato.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per la pulizia finale delle aree sono a carico dei titolari delle attività e degli organizzatori delle manifestazioni.
4. Le procedure di autorizzazione di dette manifestazioni possono prevedere il versamento di depositi cauzionali e norme specifiche relative alla produzione e smaltimento dei rifiuti e al ripristino delle condizioni di decoro delle aree concesse.
5. Al momento della richiesta per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dello spettacolo e/o della manifestazione è fatto obbligo di richiedere anche la dotazione dei contenitori per la raccolta differenziata in funzione sia della tipologia della manifestazione che del numero presunto dei partecipanti secondo il modello A1 allegato al presente regolamento.

#### Articolo 20. Conferimenti e raccolta dei rifiuti e carcasse animali

1. E' fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni in aree pubbliche, parchi e giardini pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove presenti.
2. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, il responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto alla pulizia del sito ovvero, in difetto, a risarcire al Comune o al Consorzio la spesa sostenuta per la pulizia.
3. I letami, gli escrementi animali, i fanghi e i reflui zootecnici derivanti dagli animali dei circhi e spettacoli viaggianti, di fiere, mercati e aree di sosta di animali sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere smaltiti a cura e spese dei proprietari o dei soggetti responsabili delle attività.
4. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
5. Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento delle carcasse di animali giacenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatte salve specifiche modalità indicate dal Servizio Veterinario o altra autorità competente.
6. Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ma devono non essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.



# Città di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
05.03.2012

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Delibera n.  
28

### Articolo 21. Aree di sosta per nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi viene istituito un servizio di raccolta dei rifiuti, le cui modalità di effettuazione sono definite nell'ambito del contratto con il gestore del servizio.

### Articolo 22. Comunicazione e accesso all'informazione

1. Il gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate, a:
  - pubblicizzare tempestivamente le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
  - realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
  - istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero verde e contatto internet;
  - assicurare la presenza sui contenitori per la raccolta di tutte le informazioni necessarie al corretto conferimento dei materiali;
  - mettere a disposizione degli utenti la Carta del servizio.
2. Le informazioni sulla gestione dei rifiuti del territorio comunale sono rese disponibili a chiunque ne faccia richiesta con le modalità previste dal D. Lgs. n. 195/2005.
3. Il Comune rende disponibili le informazioni tramite il proprio Ufficio Ambiente.

## TITOLO IV – ACCERTAMENTI E SANZIONI

### Articolo 23. Vigilanza, controlli e ispettori ambientali

1. I soggetti preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono la Polizia Municipale, gli ispettori ambientali e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal D. Lgs. n. 152/06.
  2. Gli ispettori ambientali sono nominati dal Consorzio o dall'Amministrazione Comunale con atto del Sindaco, previa formazione e verifica dei requisiti di professionalità e moralità.
  3. Gli ispettori ambientali, muniti di apposito tesserino di identificazione, hanno il compito di accertare le violazioni amministrative, di identificare il trasgressore anche attraverso la richiesta di documenti e di irrogare relativa sanzione amministrativa.
- Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti al controllo possono, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni e rilievi di cose e luoghi, quando ciò sia necessario o utile per l'accertamento dei responsabili di violazioni al presente regolamento.

### Articolo 24. Sanzioni

1. In caso di violazione di quanto disposto dal presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le sanzioni previste e punite dalla normativa specifica in materia;
2. Per l'abbandono sul suolo di rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 (euro venticinque/00) a €. 155,00 (euro centocinquantacinque/00);
3. Per l'abbandono, deposito ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee dei rifiuti di cui all'art. 3 del presente Regolamento è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300,00 (euro trecento/00) a €. 3.000,00 (euro tremila/00);
4. Nel caso in cui siano violate le disposizioni al presente Regolamento e non siano previste specifiche sanzioni dalla normativa vigente in materia, si applica la sanzione amministrativa di €. 100,00 (euro cento/00) per le case unifamiliari e di €. 300,00 (euro trecento/00) per i condomini;



# Città di Fabriano

## CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del  
05.03.2012

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE**

Delibera n.  
28

### **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 25. Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati il precedente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato con delibera del consiglio n. 284 del 11.5.1998, modificato con le delibere consiliari n. 342 del 1.6.1998 e n. 52 del 4.4.2006.
2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana e la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.

#### **Articolo 26. Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.